

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO
LA CSEA**

CIG A0346C5D7C

FAQ

Quesito n. 1

Si conferma che sarà possibile fatturare le ore di festività (infrasettimanali e domenicali) e di assenza (malattia, infortunio, permessi di legge, ...), essendo voci da riconoscere ai Somministrati, al pari dei Lavoratori diretti. Grazie

Risposta n. 1

Si conferma che le ore di festività infrasettimanali non cadenti di sabato, quelle di festività cadenti di domenica e quelle di assenza (per la malattia e infortunio si consideri la sola indennità di carenza e l'integrazione) potranno essere fatturate.

Quesito n. 2

Si chiede se è applicata la c.d. clausola sociale. In caso affermativo, chiediamo di condividere le caratteristiche delle risorse coinvolte. Grazie

Risposta n. 2

Non è prevista l'applicazione della c.d. clausola sociale.

Quesito n. 3

Si chiede se sul portale, durante l'inserimento dell'offerta economica, bisognerà inserire la percentuale di ribasso da applicare al moltiplicatore massimo di 1,10 o bisognerà indicare direttamente il moltiplicatore offerto compreso tra 1,03 e 1,10.

Risposta n. 3

In fase di inserimento dell'offerta economica, sul portale, è necessario inserire il valore del moltiplicatore offerto, compreso tra 1,03 e 1,10 e **NON** la percentuale di ribasso.

Quesito n. 4

In merito al requisito di capacità tecnica e professionale, di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, e precisamente: "Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto (somministrazione di lavoro temporaneo), con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, presso enti pubblici e privati, per un importo pari o superiore ad 400.000,00", SI CHIEDE CONFERMA CHE per ultimo triennio si devono intendere gli ultimi tre esercizi finanziari approvati e depositati alla data di pubblicazione del bando e cioè gli anni 2020 - 2021 2022.

Risposta n. 4

Il triennio da considerare per la verifica della capacità tecnica e professionale è quello effettivamente precedente la data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale, da computarsi a ritroso e, quindi, coincidente con gli anni 2023 – 2022 – 2021.

Quesito n. 5

Spett.le Ente, formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti: CAPITOLATO: ART. 5 Al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante al lavoratore il giorno 15 di ogni mese, si chiede di poter ricevere il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento. SCHEMA DI CONTRATTO ART. 15 Si chiede in caso di recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Risposta n. 5

Con riferimento all'art. 5 del Capitolato e nello specifico al riepilogo mensile delle presenze ed assenze dei lavoratori, si ritiene onere dell'Agenzia, al fine di poter puntualmente corrispondere la retribuzione spettante il giorno 15 di ogni mese, richiedere ai propri lavoratori in somministrazione il riepilogo mensile presenze/assenze entro il secondo giorno del mese successivo a quello di riferimento.

Con riferimento, invece, all'art. 15 dello schema di contratto citato, nel caso di recesso o conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, in conformità alla normativa vigente e sulla base di quanto esposto al punto 4 del Capitolato tecnico d'appalto, qui integralmente richiamato, la CSEA si impegna a dare continuità fino a naturale scadenza ai contratti individuali stipulati con i singoli lavoratori ed a corrispondere, con conseguente onere di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la relativa retribuzione. Nello specifico, infatti, ai sensi del sopra citato punto 4, *“Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente Appalto, ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso.”*

Quesito n. 6

Spett.le Ente, siamo a richiedere conferma che il costo del lavoro orario, a cui verrà applicato il moltiplicatore offerto, ricomprenderà tutte le seguenti voci previste ex lege: Retribuzione Diretta, Rateo Mensilità aggiuntiva, Rateo Ferie ROL ex Festività, TFR, INPS 28,68%, Contr. Addizionale Naspi 1,4%, FORMATEMP 4%, EBITEMP 0,2%, Perm. Sindacali 0,10% e TASSO INAIL. Tale informazione risulta essenziale per elaborare un'offerta congrua, nel rispetto del principio di uguaglianza tra Competitors.

Risposta n. 6

Le voci di costo indicate per il calcolo del costo sono corrette. Si precisa che il CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico non prevede la maturazione di ROL.

Quesito n. 7

Si chiede conferma che, codesta rispettabile stazione appaltante, essendo un Ente di Diritto Pubblico, non è soggetta all'applicazione delle norme di legge previste dal Decreto Dignità.

Risposta n. 7

La CSEA è un Ente pubblico economico, al quale si applica la Legge n.96/2018 (conversione in Legge del c.d. Decreto Dignità), salvo eventuali limitazioni di legge previste.

Quesito n. 8

Si chiede se dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale e, in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere il dettaglio relativo al numero delle risorse attualmente somministrate, suddivise per mansione – livello – monte orario settimanale – tipologia contrattuale (se a tempo determinato o indeterminato) – oltre al pregresso temporale maturato a seguito di contratti stipulati con precedenti APL o direttamente con CSEA; nonché l'APL che attualmente fornisce servizio.

Risposta n. 8

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 9

Si chiede se dovessero essere stati stipulati degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare al limite dei 24 mesi previsti per il ricorso alla somministrazione e, in caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere qual è il limite temporale concordato.

Risposta n. 9

Non sono stati stipulati accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare al limite dei 24 mesi previsti per il ricorso alla somministrazione.

Quesito n. 10

In riferimento all'offerta economica, si chiede conferma che cosa s'intende per "ribasso sul moltiplicatore" e si chiede conferma che dovrà essere indicato un moltiplicatore tra 1,03 e 1,10 estremi compresi.

Risposta n. 10

Per ribasso sul moltiplicatore si intende il valore del moltiplicatore proposto in sede di offerta tecnica, che si conferma dover essere compreso tra 1,03 e 1,10, estremi compresi.

Quesito n. 11

Si chiede di confermare che il moltiplicatore offerto, verrà applicato sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.

Risposta n. 11

Per il calcolo del costo del lavoro si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 6.

Quesito n. 12

Considerato che il ccnl di categoria dell'utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali "non lavorate" ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo.

Risposta n. 12

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 1.

Quesito n. 13

In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia.

Risposta n. 13

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 1 e n. 6.

Quesito n. 14

In ottemperanza a quanto statuito dall'art.23, co.15, D.lgs 50/2016, si richiede di fornire i dati relativi al tasso di assenteismo dei lavoratori somministrati nell'ultimo triennio.

Risposta n. 14

Si rinvia agli allegati (All. 1, All. 2 e All. 3) elaborati dal fornitore uscente.

Quesito n. 15

Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

Risposta n. 15

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, le parti stipulanti procederanno alla sottoscrizione del contratto con firma elettronica qualificata.

Quesito n. 16

Si chiede se, oltre alle spese di pubblicazione pari ad € 6.000,00, ci dovessero essere altri costi a carico della società aggiudicataria, quali ad esempio per la stipula del contratto, registrazione, diritti di segreteria ecc. e in caso di risposta affermativa, si chiede di poter conoscere i relativi importi.

Risposta n. 16

Preliminarmente si conferma che sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento.

Ulteriormente, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con interpello n. 347/2021, è anche posta a carico dell'aggiudicatario l'imposta di bollo pari ad euro 16,00 su ogni foglio della domanda di partecipazione, oltre all'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto nella misura di euro 250,00 (vedasi Tabella A - Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023).

Quesito n. 17

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

Risposta n. 17

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.5.

Quesito n. 18

Si chiede conferma che in applicazione del combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.m.i. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.m.i., l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria sarà esclusivamente in capo all'Ente utilizzatore (cfr anche art 34 c. 3 D. Lgs 81/15 e art. 40 CCNL Agenzie per il lavoro. Secondo la citata disciplina normativa di settore, infatti sussiste in capo all'utilizzatore l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria nonché l'obbligo di informare e garantire i lavoratori in punto di sorveglianza medica ed i rischi specifici, dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti

Risposta n. 18

Si conferma che l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria resta in capo all'Ente utilizzatore, nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori somministrati con riferimento ad eventuali rischi specifici sopravvenuti, differenti da quelli del video terminalista a carico dell'Agenzia; sarà, altresì, onere della CSEA fornire, se necessari, dispositivi di protezione individuali.

Quesito n. 19

In riferimento a quanto indicato all'art. 6 Modalità dei pagamenti dello schema di contratto, si chiede di rettificare quanto riportato in corrispondenza della gestione del Tfr e delle spettanze di fine rapporto. Le suddette voci non possono essere a carico dell'agenzia per il lavoro ed essendo comprese tra le voci che compongono il costo del lavoro, non possono essere scorporate da quest'ultimo.

Inoltre, essendo comprese nel costo del lavoro, la liquidazione delle stesse in fase di chiusura del contratto, non rappresentano un costo aggiuntivo per codesta spettabile stazione appaltante.

Risposta n. 19

Si conferma che i ratei di TFR e spettanze di fine rapporto (ferie ed ex festività) devono essere calcolate nel costo del lavoro e non devono rappresentare un costo aggiuntivo per la stazione appaltante a chiusura del contratto.

Quesito n. 20

Relativamente al contratto di appalto in tema di trattamento dati personali ci preme evidenziare che, nel rispetto della normativa vigente (REG.UE), nella fattispecie di cui si occupa ovvero la somministrazione lavoro, atteso che il lavoratore in somministrazione, durante i periodi in missione, si avvale di dati afferenti la società utilizzatrice nell'ambito dell'organizzazione e sotto la direzione e il controllo della medesima, l'AZIENDA UTILIZZATRICE assume la qualità di autonomo Titolare del Trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, rispondendo dell'eventuale non correttezza di gestione di trattamento dei dati da parte dei lavoratori somministrati, escludendosi che tale responsabilità possa essere trasferita sull'Agenzia per il lavoro, in quanto del tutto estranea alla gestione di dati che inseriscono all'impresa utilizzatrice ed alla sua organizzazione. In buona sostanza, nel rapporto di somministrazione, tra APL e Utilizzatore si crea una relazione tra due titolari autonomi di trattamento, ciascuno per la propria parte, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti. Si prega, pertanto, di chiarire anche in merito.

Risposta n. 20

Si conferma che, ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, punto 7 Regolamento UE 2016/679, sia la CSEA che l'Agenzia aggiudicataria restano autonomi Titolari del trattamento, ciascuno per le attività di propria competenza, in quanto entrambi i soggetti determinano autonomamente le finalità e le modalità dei trattamenti.

Quesito n. 21

In merito all'art.18 dello schema di contratto si chiede cortesemente di fare esplicito rinvio alla disciplina riguardante la somministrazione lavoro.

Risposta n. 21

Con riferimento all'art. 18 dello schema di contratto, trattandosi di normativa di rinvio, si conferma che per tutto quanto non specificatamente disciplinato dallo stesso Contratto e dagli altri atti della procedura di gara, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), alle disposizioni di cui al Codice civile, nonché alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia, intendendosi per materia la disciplina della somministrazione di lavoro.

Quesito n. 22

In merito al comma 7.4 dell'art. 7 dello schema di contratto si chiede cortesemente di riferirlo, nel rispetto della disciplina di settore, ai soli dipendenti diretti della APL in quanto l'appena indicata può rispondere solo ed esclusivamente in riferimento ai propri dipendenti diretti, mentre i lavoratori in somministrazione rientrano nel potere di controllo della Stazione Appaltante.

Risposta n. 22

Si rinvia al chiarimento già fornito al quesito n. 20.

Quesito n. 23

Premesso che nella documentazione di gara non vi è indicazione della base oraria (costo del lavoro orario) che permetta di calcolare il prezzo orario di vendita (costo orario + margine), essendo prevista unicamente l'indicazione di un moltiplicatore da applicata sul costo orario del lavoratore. Potreste darci indicazioni in merito alle modalità di calcolo che applicherete per determinare il prezzo orario di vendita ricevendo dagli offerenti il solo il moltiplicatore (margine agenzia), oppure direttamente quale è il costo orario comprensivo di tutte le voci che lo compongono, con relativo quadro economico (categoria A o B del CCNL elettrici) che utilizzerete in sede di valutazione dell'offerta economica per ricavare il prezzo di vendita offerto dai diversi operatori? Nella documentazione di gara non è indicato il costo orario e le relative voci e non sono presenti elementi quantificabili in modo univoco (malattie, infortuni, permessi). Inoltre, nel modulo offerta economica non è neanche possibile indicare il prezzo di vendita, ma si richiede unicamente di indicare un moltiplicatore (un moltiplicatore applicato ad un valore indefinito restituisce ancora un valore indefinito).

Risposta n. 23

Per il calcolo del costo del lavoro si rimanda al chiarimento fornito per il quesito n. 6.

Quesito n. 24

Chiediamo di chiarire se le festività infrasettimanali e domenicali potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.

Risposta n. 24

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 1.

Quesito n. 25

Chiediamo di chiarire se le assenze a vario titolo, tranne per malattia e infortunio, potranno essere fatturate al pari della tariffa ordinaria.

Risposta n. 25

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 1.

Quesito n. 26

Relativamente alla registrazione del contratto ai diritti di segreteria nonché di tutte le spese inerenti la stipula, nessuna esclusa, siamo a chiedervi di specificare, e quindi quantificare, il relativo importo.

Risposta n. 26

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 16

Quesito n. 27

Chiediamo di chiarire se l'aggiudicatario dovrà garantire assicurazione RCT/RCO. In caso affermativo chiediamo di chiarire i massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T. ed eventuale R.C.O.

Risposta n. 27

L'aggiudicatario non dovrà garantire un'assicurazione RCT/RCO.

Quesito n. 28

Ai fini di una corretta presentazione dell'offerta economica, chiediamo conferma che nell'apposita sezione della piattaforma vada indicato il moltiplicatore unico offerto compreso tra i valori a 1,03 e 1,10, con un massimo di due cifre decimali.

Risposta n. 28

Si conferma, conformemente a quanto indicato dall'art. 16 del Disciplinare di gara.

Quesito n. 29

Premesso che l'importo di gara è stato calcolato ipotizzando un ricorso alla somministrazione di lavoro in misura pari a circa 8 somministrazioni di lavoro annuali, chiediamo di specificare, anche in via non esaustiva, il numero e i profili professionali che saranno richiesti.

Risposta n. 29

Si ribadisce quanto riportato in sede di Capitolato tecnico d'appalto, con riferimento al quale data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numero e tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, potranno essere oggetto di richiesta di somministrazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le figure professionali inquadrati in categoria A o B del CCNL elettrici. Si rinvia, a tal proposito, per i profili professionali e il mansionario corrispondenti a quanto previsto dal CCNL elettrici. Si ribadisce, altresì, che come specificato nei documenti di gara, la CSEA non è in alcun modo vincolata a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro.

Quesito n. 30

Premesso che l'importo di gara di 1.350.000,00 chiediamo di chiarire a quanto ammonta la stima del costo complessivo del personale non soggetto a ribasso, e a quanto ammonta la stima dell'importo da considerarsi come margine di intermediazione.

Risposta n. 30

Si ribadisce quanto riportato nel Capitolato tecnico d'appalto secondo il quale il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate sulla scorta dell'effettivo fabbisogno del personale nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo di gara ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili e non è in alcun modo impegnativo o vincolante per la CSEA. Le prestazioni dell'Appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti di somministrazione.

Quesito n. 31

Chiediamo conferma che per il presente affidamento si farà applicazione alla c.d. clausola sociale. In caso affermativo, al fine di eliminare la asimmetria informativa tra la società uscente e la società entrante in

termini di possesso di informazioni chiediamo quindi:- Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione, - L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni,- La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) di tali lavoratori,- In caso di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, la data di assunzione o trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato),- La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi- La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione- l'attuale fornitore- Margine (tariffa, ribasso percentuale) di aggiudicazione;- eventuali agevolazioni contributive in dote ai lavoratori e riconosciute all'Ente.

Risposta n. 31

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 32

In applicazione della cosiddetta clausola sociale, si chiede cortesemente di conoscere: Il numero dei lavoratori ad oggi in forza con contratto di somministrazione L'inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni; La tipologia contrattuale (contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato) tra lavoratori somministrati e fornitore uscente; La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione L'attuale fornitore.

Risposta n. 32

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 33

È confermato che gli oneri e l'organizzazione della formazione generale, sia a carico dell'aggiudicatario (agenzia per il lavoro)?

Risposta n. 33

Si ribadisce quanto rappresentato all'interno del Capitolato tecnico, secondo il quale, ai sensi dell'art. 35, comma 4 D. Lgs 81/2015 e s.m.i., l'Agenzia dovrà informare e formare i lavoratori somministrati, per le attività per le quali verranno impiegati in CSEA, sui rischi generali per la sicurezza e la salute e connessi alla mansione (video terminalista), in conformità al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Quesito n. 34

È confermato che gli oneri e l'organizzazione della formazione specifica, sia a carico della Stazione Appaltante (CSEA)?

Risposta n. 34

Gli oneri e l'organizzazione della formazione legata a rischi specifici, diversi da quelli da video terminalista, restano a carico della CSEA. Il presente chiarimento è da leggere in combinato disposto con la risposta fornita al quesito n. 33.

Quesito n. 35

È confermato che gli oneri e la consegna legata ai dispositivi di sicurezza ed antinfortunistica, sia a carico della Stazione Appaltante (CSEA).

Risposta n. 35

Si conferma che gli oneri e la consegna legata ai dispositivi di sicurezza ed antinfortunistica risultano a carico della CSEA.

Quesito n. 36

Le figure professionali che dovrete inserire e che l'aggiudicatario dovrà reclutare e selezionare, sono strettamente quelle elencate all'interno del Disciplinare (ingegneri, profili amministrativi, profili economici, data analyst, specialisti IT) e quindi profili impiegativi (INAIL 0722 con tasso 4 o 5*1000), oppure anche profili con inquadramento "operaio" aventi classe di rischio diversa e tassi più elevati?

Risposta n. 36

Si specifica che le figure professionali da inserire e da reclutare saranno profili impiegativi. L'elenco riportato nel quesito in termini di figure professionali specifiche non ha valore esaustivo.

Quesito n. 37

Non menzionate alcuna clausola sociale nella documentazione, attualmente non sono presenti lavoratori somministrati in forza con altre agenzie per il lavoro? Saranno quindi tutti nuovi inserimenti? In caso vi sia la possibilità di assorbire dipendenti in somministrazione già contrattualizzati, di quante persone si tratta, con quale tasso di assenteismo e da quale operatore proverrebbero?

Risposta n. 37

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 38

Quando dobbiamo indicare "la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro", intendete per il personale che andremo a somministrare, oppure per le persone (nostri dipendenti diretti) che si occuperanno dell'erogazione del servizio?

Risposta n. 38

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice degli appalti, con riferimento alla stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché al costo relativo alla manodopera, è possibile indicarli come nulli.

Quesito n. 39

Se dovessimo indicare anche il costo relativo alla manodopera, anche in questo caso, dovremo indicare quello relativo al personale che andremo a somministrare, oppure quello per le persone (nostri dipendenti diretti) che si occuperanno dell'erogazione del servizio?

Risposta n. 39

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 38.

Quesito n. 40

All'interno del Disciplinare, relativamente all'Offerta Economica, a pag. 32 riportate "Il ribasso relativo al moltiplicatore che dovrà essere compreso tra i valori a 1,03 e 1,10, con un massimo di due cifre decimali", mentre successivamente a pag. 36 riportate "Il moltiplicatore offerto dovrà essere non inferiore a 1,03 e non superiore a 1,10": dobbiamo quindi esprimere, perché l'offerta economica sia conforme, un ribasso o un semplice moltiplicatore compreso tra 1,03 e 1,10?

Risposta n. 40

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.3.

Quesito n. 41

Relativamente alla certificazione ISO 9001, Staff è accreditata 9001 per i servizi di somministrazione e ricerca e selezione su 1 filiale di Roma e su altre filiali in diverse regioni italiane, ma NON sulla totalità delle sedi operative (filiali). Possiamo quindi considerarci idonei sotto questo aspetto o occorre essere accreditati ISO 9001 sulla totalità delle nostre sedi?

Risposta n. 41

Si conferma che la certificazione di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, riferita al "servizio di somministrazione di lavoro", può essere posseduta anche solo dalla filiale con sede a Roma.

Quesito n. 42

Ai fini della riduzione del 30% della garanzia provvisoria ed in base a quanto riportato nella domanda precedente, possiamo ritenere la certificazione idonea e ridurre quindi l'importo?

Risposta n. 42

Si chiarisce che verranno applicate le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8 del D. Lgs. 36/2023, così come indicato dall'art. 10 "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara.

Quesito n. 43

Siamo certificati UNI/PdR 125, possiamo quindi ridurre l'importo totale della garanzia provvisoria del 40% (30% per 9001 + 10% per PdR 125)?

Risposta n. 43

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 42.

Quesito n. 44

In merito all'Art. 6 dello Schema di Contratto, si fa riferimento alla percentuale e/o al margine quando l'offerta economica si basa su un moltiplicatore; si chiede pertanto che trattasi di refusi e che al costo del lavoro realmente sostenuto sarà applicato il moltiplicatore di gara offerto.

Risposta n. 44

Si conferma quanto riportato all'interno del quesito.

Quesito n. 45

Art. 5 del Capitolato e art. 2 XVII dello schema di contratto: il lavoratore somministrato non può essere sostituito per mancato gradimento delle performance lavorative, in quanto la sostituzione può avvenire solamente in due specifiche circostanze: i) per mancato superamento del periodo di prova; ii) per licenziamento per giusta causa previo effettivo procedimento disciplinare. Si invita, pertanto, a rettificare le disposizioni citate, in ottemperanza alle indicazioni su esposte.

Risposta n. 45

Giova evidenziare che né nel Capitolato tecnico, né nello schema di contratto, risulta la dizione "*mancato gradimento delle performance lavorative*", quanto piuttosto "*non idoneo allo svolgimento del servizio*". Tutto quanto premesso, si ribadisce quanto riportato nella documentazione di gara, in relazione alla quale il lavoratore in somministrazione ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o sostituzione.

Quesito n. 46

Art. 9 del Capitolato ultimo capoverso e art. 8 dello schema di contratto. In ordine agli obblighi ed oneri posti in capo all'aggiudicataria, si rappresenta che quelli antinfortunistici sono a carico dell'utilizzatore. Si invita a rettificare.

Risposta n. 46

Si rinvia ai chiarimenti già forniti per i quesiti n. 18 e n. 35.

Quesito n. 47

Art. 9 dello Schema di contratto: Posto che l'art. 35, comma 2, del D.lgs. 81/2015 stabilisce che l'utilizzatore è tenuto a corrispondere, in solido con il somministratore, i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori in somministrazione, e l'art. 33, comma 2, della stessa legge impone all'impresa utilizzatrice di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali versati nei confronti dei lavoratori somministrati, si invita a rettificare la disposizione specificando che, a prescindere da fatti rientranti nell'ampio novero della cause di forza maggiore, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, comunque, l'impresa utilizzatrice dovrà rimborsare l'agenzia delle spettanze retributive dovute sino alla naturale scadenza della missione.

Risposta n. 47

Si rinvia al chiarimento fornito per il quesito n. 5.

Quesito n. 48

Art. 10 dello Schema di contratto: in ordine all'applicazione delle penali contrattuali in caso di inadempimento del somministratore, si chiede di rettificare la disposizione specificando che la comminazione delle penali, avverrà mediante apposita nota di debito e non attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all'agenzia. Per quanto attiene la responsabilità risarcitoria del fornitore (al di fuori dei casi di dolo o colpa grave) si invita a puntualizzare che eventuali richieste risarcitorie non potranno avere ad oggetto danni indiretti o perdite di profitto e, comunque, non potranno eccedere (singolarmente o congiuntamente considerate) il valore complessivo della fornitura.

Risposta n. 48

Si precisa che la comminazione delle penali avverrà, eventualmente, attraverso la compensazione dei corrispettivi dovuti all'agenzia aggiudicataria del servizio. Ulteriormente, si chiarisce che l'aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di danni che sono conseguenza immediata e diretta della condotta da intendersi, ai sensi della disciplina prevista dal Codice civile, comprensivi della perdita subita come del mancato guadagno. Infine, si precisa che, l'ammontare delle penali è stabilito dall'art. 126, comma 1, del Codice.

Quesito n. 49

Art. 15 dello Schema del Contratto: in ordine all'esercizio della facoltà di recesso, si invita a rettificare la disposizione precisando che le missioni in corso di esecuzione saranno portate a naturale scadenza. Invero, l'articolo 33 del D.Lgs.81/2015 prevede testualmente: "con il contratto di somministrazione di lavoro l'utilizzatore assume l'obbligo di comunicare al somministratore il trattamento economico e normativo applicabile ai lavoratori suoi dipendenti che svolgono le medesime mansioni dei lavoratori da somministrare e a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori"; l'articolo 45 del CCNL delle Agenzie di somministrazione, in caso di interruzione della missione nei contratti a tempo determinato, prevede, tra l'altro, la possibilità di essere impiegato in un'altra missione, fermo restando l'utilizzo nell'ambito dell'area professionale di cui alla classificazione del personale del presente CCNL, nella quale è stato originariamente inquadrato o, in questo stesso ambito professionale, sentite le OO.SS stipulanti il presente CCNL, presso la medesima ApL.

Risposta n. 49

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 5.

Quesito n. 50

Si chiede conferma che al punto 17.1 "CRITERI DI VALUTAZIONE DELLOFFERTA TECNICA" nel sub criterio 3a "Portfolio database candidature specializzate nel settore energetico, con particolare focus su profili professionali di interesse della CSEA (ingegneri, profili amministrativi, profili economici, data analyst, specialisti IT)" il concorrente è tenuto a: 1.descrivere il proprio database e il relativo funzionamento 2.indicare il numero di candidati presenti nel proprio database con esperienza nel settore energetico.

Risposta n. 50

Si conferma quanto riportato nel quesito, specificando, altresì, la necessità di indicare, oltre a quanto già esposto, anche il numero specifico di candidati per ciascun profilo professionale di interesse della CSEA (ingegneri, profili amministrativi, profili economici, data analyst, specialisti IT).

Quesito n. 51

Si richiede di confermare la possibilità di fatturare eventuali ore di assenza dei lavoratori.

Risposta n. 51

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 1.

Quesito n. 52

Relativamente alla clausola sociale, nonché in applicazione del principio di trasparenza che guida una procedura ad evidenza pubblica, si chiede a codesta spett.le Stazione Appaltante di comunicare, al fine di permettere agli operatori economici le migliori valutazioni, se sarà applicata la clausola sociale e nel caso di risposta affermativa, si chiede di conoscere: A) la durata/scadenza dei contratti attualmente in essere dei lavoratori somministrati; B) Tipologia dei contratti in essere per i lavoratori somministrati, se a tempo determinato o indeterminato; C) Anzianità di servizio del personale somministrato attualmente impiegato; D) di conoscere la percentuale di assenteismo dei lavoratori somministrati; E) quant'altro possa risultare utile per tali valutazioni.

Risposta n. 52

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 53

Al fine di formulare la miglior offerta tecnica possibile, si chiede gentilmente di confermare che i termini indicati agli artt. 5 e 7 del capitolato siano complementari, ossia che entro 5 giorni si debba dare riscontro alla richiesta di attivazione di lavoratori somministrati, ed entro 10 giorni si debba presentare la lista dei suddetti candidati, salvo minor tempistica offerta in sede di gara.

Risposta n. 53

Si conferma che i termini indicati nel quesito risultano essere complementari.

Quesito n. 54

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale come indicati al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara, ed in particolare al punto b), si chiede conferma che per sede operativa nel territorio di Roma Capitale, si possa intendere un ufficio dotato di computer, telefono, fax ed e-mail, in grado di garantire assistenza in materia di Somministrazione di Personale.

Risposta n. 54

Ai fini della valutazione del requisito di capacità tecnica e professionale, si precisa che per “sede operativa” deve intendersi il luogo dove viene effettivamente svolta l'attività imprenditoriale. Può coincidere o no con la Sede legale, e deve essere regolarmente comunicata alla Camera di Commercio competente.

Quesito n. 55

Si chiede conferma che non sia compreso tra gli allegati un modello fac-simile relativo alla dichiarazione Offerta Economica da caricare a Portale in sede di offerta. Per tale motivo, la dichiarazione potrà essere presentata attraverso un modello della scrivente Società.

Risposta n. 55

Si conferma che non è ricompreso tra gli allegati un modello *fac-simile* relativo alla dichiarazione “Offerta economica” e che, per tale motivo, la dichiarazione dovrà essere predisposta in formato pdf. dal Concorrente (che la denominerà “Offerta economica”), sottoscritta digitalmente e immessa sulla Piattaforma al fine di trasmetterla alla CSEA.

Quesito n. 56

Si chiede conferma che il ribasso relativo al moltiplicatore compreso tra i valori 1,03 e 1,10, da indicare in Offerta Economica, determinerà il moltiplicatore da applicare al costo orario relativo a ciascun livello di inquadramento.

Risposta n. 56

Si conferma che il moltiplicatore offerto compreso tra i valori 1,03 e 1,10, da indicare in offerta economica, determinerà il moltiplicatore da applicare al costo orario relativo a ciascun livello di inquadramento.

Quesito n. 57

Essendo la CSEA un ente pubblico economico operante nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua, in riferimento al criterio 3 capacità tecniche e professionali, mediante attestazione di esperienze maturate nella gestione CCNL Elettrici in particolare al sub-criterio 3a Portfolio database candidature specializzate nel settore energetico, con particolare focus su profili professionali di interesse della CSEA (ingegneri, profili amministrativi, profili economici, data analyst, specialisti IT), descrizione completa riportata nel relativo paragrafo si chiede conferma che venga ricompreso nel settore energetico il CCNL Gas e Acqua.

Risposta n. 57

È possibile ricomprendere il CCNL Gas e Acqua.

Quesito n. 58

Si chiede se sia prevista la clausola sociale e in caso affermativo il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra; sempre in caso di esito affermativo chiediamo, quindi, di specificare oltre al numero: mansione, livello, monte orario, durata media dei singoli contratti di somministrazione e se i lavoratori siano in possesso delle formazioni richieste.

Risposta n. 58

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n.2.

Quesito n. 59

In merito al CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, come indicato nei documenti di gara, si chiede di indicare la sigla ed i firmatari del suddetto CCNL.

Risposta n. 59

In merito al CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico, si indicano di seguito sigle e firmatari dello stesso: FILCTEM-CGIL, FLAEI-CISL, UILTEC-UIL.

Quesito n. 60

Stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque, fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere di questa, Stazione Appaltante, di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

Risposta n. 60

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 5.

Quesito n. 61

Si chiede di indicare il tasso medio di assenteismo relativo alle varie tipologie di assenza effettuate dai lavoratori, registrato nel precedente servizio di somministrazione di lavoro ovvero dai lavoratori impiegati nelle medesime mansioni richiesta dalla presente procedura. Si chiede, inoltre, di specificare il periodo utilizzato come unità di misura per il calcolo del suddetto tasso.

Risposta n. 61

Si rinvia al chiarimento già fornito per il quesito n. 14.

Quesito n. 62

Preso atto che le figure richieste in somministrazione di lavoro, saranno inquadrare in categoria A o B del CCNL elettrici: si richiede approfondimento relativo alle mansioni e attività specifiche che i lavoratori in somministrazione potranno svolgere in corso di missione.

Risposta n. 62

Si rinvia al CCNL elettrici per il mansionario e i profili professionali, corrispondenti alle categorie A e B dello stesso.

Quesito n. 63

Si chiede se può essere fornito un modello per la domanda di partecipazione oppure se è da redigere su carta intestata.

Risposta n. 63

Non è previsto un modello di domanda di partecipazione; quest'ultima che dovrà essere predisposta dai partecipanti autonomamente secondo il contenuto indicato al Paragrafo 14.1 del Disciplinare di gara

Quesito n. 64

Si chiede conferma della possibilità di partecipare alla procedura senza il possesso di una sede nella città di Roma Capitale, ma con l'impegno di aprire una sede in caso di aggiudicazione. Invero, l'ANAC si è già espresso in materia affermando che *"L'Autorità si è più volte pronunciata censurando la prassi, seguita da diverse stazioni appaltanti, di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall'art. 2 del Codice di contratti pubblici, con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. Tra queste, la prassi di inserire nel bando di gara clausole volte a riconoscere la preferenza per le imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l'appalto, che il più delle volte risulta illegittima in quanto destinata a tradursi nell'ingiustificato privilegio accordato ad operatori economici locali (cfr. A.V.C.P., Parere n. 97 del 7 maggio 2014, parere 20 febbraio 2013 n. 15; Id., deliberazione 7 novembre 2012 n. 95; Id., parere 20 maggio 2009 n. 62; Id., parere 15 gennaio 2009 n. 2)."*

Risposta n. 64

Si conferma la possibilità di partecipare alla procedura con l'impegno di aprire una sede in caso di aggiudicazione, nella città di Roma Capitale, intendendosi per sede quanto già specificato in riscontro alla FAQ n. 54, alla quale si rinvia.